

Rassegna Stampa

Riforma forense in aula ad aprile
pg. 1

I soldi per lo studio
pg. 2

Cessioni quote, i notai ricorrono
pg. 4

Lo sconto Irap va anche ai minimi
pg. 4

Legittimità dei trasferimenti La
prova dagli interessati
pg. 6




IlSole24Ore

Riforma forense in aula ad aprile

di P.Maciocchi

La riforma della professione forense in aula a palazzo Madama subito dopo le elezioni regionali, ma con un testo destinato a subire ulteriori modifiche. Questo l'impegno assunto ieri dal presidente del senato Renato Schifani nel corso di un incontro con il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa. La seconda carica dello Stato ha annunciato la calendarizzazione del nuovo statuto immediatamente dopo l'appuntamento del 28 e 29 marzo per il voto locale, ma ha anche comunicato l'intenzione di procedere a «un'ulteriore disamina» di alcuni punti del progetto, in particolare quelli che riguardano la disciplina dell'accesso e le regole di incompatibilità per l'iscrizione all'Albo. Una promessa e una "minaccia" che hanno spaccato un'avvocatura che era già pronta per il 10 marzo allo sciopero e a una manifestazione romana. "Non solo confermiamo ma anzi rafforziamo la nostra volontà di astenerci dalle udienze il 10 marzo - sostiene il presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura Maurizio de Tilla - non ritengo che siano buoni i tempi della calendarizzazione, ma soprattutto sono preoccupato per le annunciate ulteriori

modifiche al testo. Il progetto è stato abbondantemente limato, sono stati cancellati punti importanti come il limite di età a 50 anni per l'iscrizione e quello dei cinque anni dal momento dell'abilitazione. Concessioni fatte per portare a casa una riforma indispensabile per la categoria, ma non possiamo rischiare - conclude de Tilla - ulteriori ritocchi». Più disponibile al dialogo il leader dei giovani avvocati Giuseppe Sileci. «Considero la calendarizzazione un segnale di apertura che rappresenta in questo momento una priorità di cui dobbiamo tenere conto - spiega il presidente dell'Aiga - credo sia dovere di tutte le sigle che hanno deciso lo sciopero utilizzare l'incontro già fissato per il 6 marzo al Cnf per decidere su un'eventuale revoca». Soddisfatta del risultato dell'incontro Schifani-Alpa l'Associazione nazionale forense. Anche se l'invito è sempre quello di non abbassare la guardia. «Le affermazioni del presidente del Senato vanno nella direzione da sempre auspicata dall'Anf - sostiene la presidente Ester Perifano - la riforma va approvata possibilmente entro l'anno, ma i contenuti vanno migliorati». Sul piede di guerra, invece, l'Unione camere penali che conferma l'astensione del 10 marzo. «Il rinvio della calendarizzazione della riforma - affermano in una nota



Oreste Dominioni e Ludovica Giorgi, presidente e segretario dell'Ucpi - ha solo una giustificazione dilatoria. Ci asterremo dalle udienze il 10 marzo e ribadiamo la nostra decisione di istituire la specializzazione forense dei penalisti come autonomo regolamento entro il 15 aprile. Salvo garanzie di un'approvazione rapida delle norme sull'ordinamento forense». Per il Cnf è stata la giornata dell'incontro con il presidente del Senato ma non solo. Si è, infatti, tenuta oggi a Roma la Conferenza nazionale delle scuole forensi. Un incontro dal quale è emersa l'esigenza di inserire la materia dei diritti fondamentali tra le discipline di studio degli aspiranti legali che avranno l'obbligo di conoscere perfettamente la Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo e la Carta di Nizza.

.....


ItaliaOggi

I soldi per lo studio

Se il professionista fresco di abilitazione non vuol entrare in uno studio già avviato deve fare i conti con i costi di apertura e di avvio di un nuovo ufficio. È in questo momento che la cassa di appartenenza può rivelarsi una grande alleata. Per il loro tramite, infatti, si possono ottenere dei pre-

stiti a tassi agevolati in regime di convenzione con istituti bancari. All'ente dei consulenti del lavoro (www.enpacl.it) gli iscritti all'albo (e quindi alla cassa), per esempio, possono chiedere fino a 30 mila euro in cinque anni per l'acquisto di attrezzature, arredamento, strumenti hardware, software e banche dati. L'Enpacl, inoltre, mette a disposizione dei professionisti una carta di credito gratuita utile per pagare anche in comode rate i contributi all'ente. Ampia gamma di servizi anche per i periti industriali (www.eppi.it). Oltre alla carta di credito, oramai strumento diffuso in tutte le gestione previdenziali dei professionisti, l'ente per un mutuo di 100 mila euro offre 10 mila euro in dieci anni. I sostegni sono interamente a fondo perduto. L'Eppi prevede infine un'analogia formula dedicata ai neoisritti per sostenere le rate di un prestito acceso per acquistare macchinari o attrezzature professionali.


A decorrere da febbraio 2010 per i dottori commercialisti è attiva una nuova possibilità per la richiesta di un mutuo ipotecario per acquisto/ristrutturazione/costruzione di unità immobiliare destinata ad abitazione/studio; per un mutuo ipotecario per sostituzione e liquidità per la sostituzione di mutui in essere con altre banche e



ottenere liquidità; per un mutuo ipotecario per ottenere liquidità destinata a soddisfare necessità familiari o professionali (www.cnpadc.it). Dottori agronomi e dottori forestali, chimici, geologi e attuari per i prestiti, a tasso agevolato, devono avere i seguenti requisiti: avere un'età anagrafica inferiore o pari a 40 anni al momento della richiesta; svolgere attività professionale in modo individuale; essere titolari di partita Iva; essere in regola con la contribuzione. L'importo finanziabile è pari al 100% delle spese documentate per l'acquisto di beni strumentali e funzionali all'esercizio della libera professione, con un limite massimo di 30 mila euro (www.epap.it). Ancora una convenzione per i geometri che hanno bisogno di prestiti per l'avvio e lo sviluppo dell'attività professionale. L'importo finanziabile è fino all'80% delle spese fino a un massimo di 25 mila euro. (www.cipag.it). L'istituto dei ragionieri ha stipulato un accordo con la Banca Popolare di Sondrio (che poi è la banca di riferimento per quasi tutte le convenzioni descritte) per la concessione di mutui a tassi agevolati per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione di unità immobiliari, comprese pertinenze accessorie, destinate ad abitazione o studio. L'importo finanziabile è pari a

euro 300 mila, in caso di richiesta da parte del singolo iscritto, e 350 mila euro in caso di richiesta in cointestazione da parte di due o più iscritti (www.cassaragionieri.it). Inarcassa per architetti e ingegneri prevede periodici bandi per finanziare prestiti d'onore in conto interessi per i suoi associati under 35, che vogliano mettere su lo studio o magari aggiornarlo e informatizzarlo.

Il finanziamento, erogato da un istituto convenzionato prevede un abbattimento del 75% degli interessi a carico di Inarcassa, un capitale per professionista da 5 a 10 mila euro, e una durata da uno a tre anni. Il cda di Inarcassa ha deliberato di riaprire un nuovo bando nel 2010 (www.inarcassa.it). Al notaio di prima nomina che versi in condizioni di disagio economico, la Cassa riconosce una tantum per l'impianto ed organizzazione dello studio nella prima sede assegnata. Il contributo è pari all'importo di spesa in conto capitale effettivamente sostenuta e documentata, e comunque non può superare il limite massimo, fissato per l'anno 2010 in 6 mila euro (www.cassanotariato.it). Tutti i veterinari hanno la possibilità di rivolgersi all'Ente per aprire un ambulatorio. L'importo massimo concedibile è pari a 30 mila euro (www.enpav.it)



ItaliaOggi

Cessioni quote, i notai ricorrono

Di Benedetta Pacelli

Il notariato riapre la partita sulla pubblicità relativa alle prestazioni professionali per le cessioni di quote. E decide di ricorrere davanti ai giudici di Palazzo Spada contro la sentenza del Tar del Lazio (numero 2974/2010) che aveva di fatto annullato il provvedimento del 5 marzo 2009 assunto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In quella occasione l'autorità guidata da Antonio Catricalà aveva ritenuto opportuno concludere la diatriba, tra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e il notariato, nata all'indomani della pubblicità sugli organi di stampa dei notai sul tema del trasferimento di quote di srl. Con la campagna pubblicitaria diffusa nell'agosto del 2008 («Con il notaio più sicurezza e meno costi. Senza il notaio più costi e meno sicurezza») infatti, il Consiglio nazionale del notariato aveva proposto al pubblico un confronto tra le prestazioni offerte dai notai e dai commercialisti ai fini della cessione delle quote sociali della srl. Questa azione informativa era stata inizialmente sottoposta dall'Autorità garante a procedimento sanzionatorio per pubblicità ingannevole, ma poi fu chiusa grazie ad una lettera di impegno del


Consiglio nazionale del notariato. Una soluzione giudicata sufficiente dall'Agcm ma non dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna e dallo stesso Consiglio nazionale. Che avevano impugnato la decisione della stessa Agcm davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ottenendone il conforto. Secondo i giudici laziali, infatti, l'autorità avrebbe dovuto assumere una posizione più incisiva perché, si legge nelle motivazioni, il peso di una missiva con le precisazioni pubblicata sul sito dei notai non è congruo alla divulgazione con la campagna pubblicitaria sui quotidiani delle affermazioni dei notai. Gli impegni proposti per la fine della questione devono, per il Tar del Lazio, essere proporzionali agli illeciti contestati. E una puntuale rettifica non basta a concludere la contesa, soprattutto perché la pubblicazione solo sul sito dei notai non ha lo stesso peso della campagna riservata alla diffusione dei rilievi sulla questione. A questo punto la palla passa al Consiglio di Stato.

ItaliaOggi

Lo sconto Irap va anche ai minimi

Di Sonia Viscione

Le novità del quadro Cm dopo l'approvazione della modulistica di Unico 2010



persone fisiche: sì alla deduzione del 10%. Conta il tributo versato nel 2009. Anche ai minimi spetta la deduzione del 10% Irap. E a rilevare è il tributo versato nel 2009.

Con l'approvazione della modulistica concernente i redditi maturati nel periodo d'imposta 2009, il quadro Cm (Unico 2010-Pf) trova importanti novità, tra le quali un posto di primo piano va attribuito alla possibilità di applicare la detassazione connessa all'acquisizione di macchinari ed apparecchiature nuove, di cui all'art. 5, comma primo, del dl n. 78 del 2009 (cd. Tremonti-ter). Anche in questo caso va ricordato che in sede di calcolo dell'importo dovuto a titolo di acconto la base imponibile di riferimento va incrementata per un importo pari allo stesso beneficio applicato per il periodo d'imposta 2009 (50% del valore del bene «Tremontizzabile»).

Un punto su cui riflettere va individuato nella possibilità di applicare la deduzione pari al 10 per cento dell'Irap versata in un determinato periodo d'imposta, ed alla connessa chance di recuperare, attraverso il meccanismo di rivitalizzazione delle perdite pregresse, le deduzioni spettanti in relazione agli anni passati. Ora, se è vero che l'opzione per il regime introdotto dalla legge finanzia-

ria per il 2008 consente al contribuente di bypassare completamente il settore Irap, va al contempo osservato che l'accesso al regime dei «minimi» potrebbe sortire effetti dal periodo d'imposta 2009. Inoltre, va ricordato che in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del dl n. 185/2008, ed in base alle precisazioni fornite al riguardo dall'amministrazione finanziaria con la circolare n. 16/E del 14 aprile 2009, ai fini del calcolo della deduzione entra in gioco l'Irap versata nel periodo d'imposta di riferimento (2009, nel caso di specie) a titolo di saldo del periodo di imposta precedente, e di acconto di quello successivo, nei limiti, per quanto concerne l'acconto, dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. La deduzione spetta, peraltro, solo se nel corso del periodo d'imposta (2008) il contribuente ha sostenuto spese per il personale dipendente (circo- stanza da escludere, in base ai requisiti di accesso al regime dei minimi) o per interessi passivi (ipotesi verificabile), e ciò prescindendo, integralmente, dall'importo di queste ultime spese.

Ora, a ben guardare potrebbe essersi verificata l'ipotesi in cui il contribuente minimo abbia versato, a giugno del 2009, un importo Irap a saldo in



relazione all'annualità 2008, e dovrebbe per altri versi potersi escludere, in base al testo licenziato con il decreto anti-crisi della fine del 2008, in considerazione delle stesse motivazioni che per molti versi ne hanno supportato la genesi, che il legislatore abbia inteso mettere nero su bianco trattamenti differenziati tra diverse categorie di contribuenti. Si può dunque affermare che nell'ipotesi prospettata la deduzione pari al 10 per cento dell'Irap sia destinata ad entrare in gioco, concretamente, anche nel quadro Cm, dovendosi a questo punto trovare solamente una appropriata collocazione; ma qui la scelta è davvero forzata, presentando il prospetto in esame solo una specifica voce per tutte le componenti negative di reddito (rigo Cm5, colonna 2). La questione si fa ancora più interessante se si intende entrare nel merito delle eventuali operazioni di rivitalizzazione delle perdite pregresse, attivate con la presentazione dell'istanza di rimborso da Irap (quadro Ir). Posto che la legge finanziaria per il 2008 ha concesso, con il comma 107, ai minimi, di utilizzare anche le perdite pregresse, maturate cioè in epoca antecedente all'opzione, e posto che ai minimi va assicurato, come si è già detto, il medesimo trattamento garantito agli altri contribuenti, se

ne dovrebbe ricavare che tali perdite possono entrare in gioco anche nel quadro Cm, a meno di non voler attuare incomprensibili penalizzazioni per coloro che hanno scelto di aderire al regime in esame.

Il punto merita dunque dei chiarimenti, anche alla luce del fatto che per i soggetti in contabilità semplificata il biennio 2006-2007 risulta caratterizzato dall'adozione del criterio di riporto verticale, in avanti, di tali perdite.


Va ricordato, concludendo, che questo sfasamento tra il regime pregresso (con Irap) e la disciplina applicabile in costanza di opzione (senza Irap) ha già sollecitato le attenzioni dell'amministrazione finanziaria; con la risoluzione n. 132/E del 2009 è stato chiarito, in senso condivisibile, che l'accesso al regime dei minimi non può tradursi in ingiustificati salti d'imposta per il comparto Irap, in considerazione del fatto che in queste ipotesi il presupposto di imposizione è maturato in epoca precedente a quella di adesione.

.....
ItaliaOggi

Legittimità dei trasferimenti La prova dagli interessati

Di Andrea Bonghi

Contribuenti indagati alla ricerca della




prova di regolarità fiscale delle somme esportate. Saranno proprio i circa 2 mila contribuenti finiti nel mirino del fisco a dover provare la legittimità fiscale delle somme trasferite all'estero negli anni 2007 e 2008. A questi ultimi si applicherà infatti la nuova regola di contrasto ai paradisi fiscali contenuta nel secondo comma dell'articolo 12 del dl n. 78/2009 (la cosiddetta manovra estiva 2009). Oltre all'inversione dell'onere della prova, la detenzione di somme nei paradisi fiscali in violazione delle norme sul cosiddetto monitoraggio fiscale consentirà inoltre al fisco italiano di poter applicare in misura raddoppiata le sanzioni previste dall'articolo 1 del dlgs n.471/97. Ed è proprio all'utilizzo di questi nuovi e penetranti strumenti che ha fatto riferimento il direttore dell'Agenzia delle entrate, Attilio Befera, nel corso delle interviste rese nella giornata di ieri a commento della maxi operazione contro le evasioni internazionali e le illecite detenzioni di capitali all'estero.

Ma vediamo in dettaglio quali sono e come operano in concreto questi nuovi strumenti recentemente messi a disposizione del fisco per la lotta ai paradisi fiscali. In primo luogo la cosiddetta inversione dell'onere della prova. Si tratta di un meccanismo di carattere eccezionale sulla base del quale il contribuente si

viene a trovare, in concreto, in una posizione di assoluta difficoltà nei confronti degli organi accertatori. Egli dovrà infatti dimostrare che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli stati aventi un regime fiscale di privilegio in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (omessa compilazione del quadro RW del modello Unico), sono in realtà frutto di redditi regolarmente assoggettati a tassazione in Italia.

Se il contribuente non riuscirà a fornire detta prova contraria scatterà a pieno titolo la presunzione legale relativa contenuta nel citato secondo comma dell'articolo 12 del dl 78/09. Le somme detenute all'estero saranno considerate veri e propri ricavi sottratti alla tassazione in Italia per i quali scatterà automaticamente un accertamento in rettifica delle dichiarazioni presentate nei due anni oggetto d'indagine 2007 e 2008. Le sanzioni inasprite. Oltre a detta rettifica i contribuenti che non riusciranno a vincere la presunzione legale relativa dovranno inoltre subire le sanzioni relative alla violazione degli obblighi dichiarativi inerenti il monitoraggio fiscale nella nuova misura maggiorata prevista dalla disposizione sopra ricordata. La nuova misura delle sanzioni applicabili ai casi come quelli oggetto



della maxi offensiva in corso, va dal 200 al 400% della maggiore imposta dovuta per omessa indicazione in dichiarazione delle somme esportate e dal 240 al 480% delle imposte dovute nell'ipotesi in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi. L'offensiva contro i paradisi fiscali già fin dalla sua introduzione nell'estate scorsa conteneva però una via di fuga: lo scudo fiscale. Potrebbe anche essere che molti dei 2000 contribuenti finiti nel mirino delle entrate e della Guardia di finanza, ben consapevoli dei movimenti effettuati nel corso degli anni sotto inchiesta, abbiano provveduto a regolarizzare, in tutto o in parte, la loro posizione fiscale aderendo alla sanatoria concessa dallo scudo fiscale-ter. Per questi soggetti sarà dunque possibile resistere alle richieste degli 007 del fisco opponendo agli stessi la dichiarazione riservata rilasciata da uno degli intermediari abilitati. Chi invece non si sarà avvalso della prima versione dello scudo fiscale-ter, ben difficilmente potrà provare a stoppare le indagini in corso avvalendosi della proroga della sanatoria in scadenza al prossimo 30 aprile. L'avvio di un procedimento di accertamento costituisce infatti una causa ostativa per l'accesso ai benefici dello scudo.

